

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023

REG CCP 01

(Approvato con Decreto n. 330/DGi del 06.05.2026)

Preparato	Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Verificato	Direttore Amministrativo
Approvato	Direttore Generale
Identificato ed editato	Responsabile Qualità Aziendale

Rev.	Descrizione modifica	Data di applicazione
0	Prima emissione	Decreto 727/DGi del 29.11.2022
1	Aggiornamento del regolamento approvato con decreto 727/DGi del 29.11.2022 ed adeguamento alle nuove disposizioni in materia apportate dal Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)", nonché dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023,	Data di approvazione del decreto



**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023**

INDICE

PREMESSA	1
PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI.....	2
Art. 1 – Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 – Definizioni e Acronimi.....	2
Art. 3 – Ambito di applicazione	3
Art. 4 – Fondo incentivante	3
Art. 5 – Accantonamento nel fondo incentivante	4
Art. 6 – Definizione dell'incentivo	4
Art. 7 - Soggetti beneficiari dell'incentivo	5
Art. 8 – Formazione del personale e acquisto di strumentazioni tecniche.....	5
PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI LAVORI	6
Art. 9 – Accantonamento nel fondo incentivante	6
Art. 10 – Funzioni incentivate	13
Art. 11 – Individuazione dei soggetti coinvolti	14
Art. 12 – Determinazione dell'incentivo	15
Art. 13 – Accertamento preventivo all'erogazione delle somme	18
Art. 14 – Liquidazione dell'incentivo	19
Art. 15 – Allocazione in bilancio dell'incentivo.....	20
PARTE III – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	20
Art. 16 – Accantonamento nel fondo incentivante	20
Art. 17 – Funzioni incentivate	22
Art. 18 – Individuazione dei soggetti coinvolti	22
Art. 19 – Determinazione ripartizione del fondo.....	23
Art. 20 – Accertamento preventivo all'erogazione delle somme	25
Art. 21 – Liquidazione dell'incentivo	26
Art. 22 – Allocazione in bilancio dell'incentivo.....	27
PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 23 – Entrata in vigore – norme finali e di rinvio.....	28



PREMESSA

Il presente Regolamento definisce, a far data dal 31.12.2024, le modalità attuative per questa ATS dell'art. 45, relativo agli incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023, rubricato "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*" e ss.mm.ii., di seguito denominato "*codice*", relativo alla definizione e all'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche nell'ambito delle procedure di appalto.

Nella predisposizione del presente regolamento si è tenuto conto delle stratificazioni normative e giurisprudenziali che hanno interessato l'istituto in parola a partire dalla sua entrata in vigore e della DGR N° XI/2672 del 16/12/2019 "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020*" di Regione Lombardia, di seguito denominate "regole di sistema", con particolare riferimento al suballegato n. 1 avente ad oggetto "*Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche*", per quanto applicabile, nonchè delle ultime linee guida regionali in materia di incentivi per le funzioni tecniche, aventi validità dal 2025 (Protocollo regionale numero G1.2025.0049142 del 12/12/2025).

L'art. 45 del codice chiarisce che "*Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti*".

Tale impostazione riprende l'orientamento della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, espresso con deliberazione n. 6/2018.

In ultimo si ricorda che con deliberazione n. 16/2021 la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, ha confermato che "*ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo*".

Il presente regolamento, pertanto, disciplina l'erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche per i soli appalti banditi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 209/2024.



PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, nonché tenuto conto delle indicazioni e linee guida regionali¹, disciplina:
 - a) la costituzione del fondo di cui all'art. 45, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
 - b) la ripartizione, corresponsione e liquidazione della quota dell'ottanta per cento (80%) del fondo di cui alla lett. a) a favore del personale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia che, sulla base di apposito atto di individuazione, abbia svolto mansioni di natura tecnico-amministrativa e abbia maturato il diritto alla corresponsione dell'incentivo;
 - c) l'impiego della quota del venti per cento (20%) del fondo di cui alla lett. a), eventualmente incrementata come da previsione ex art. 4 comma 3 del presente Regolamento, per il finanziamento delle iniziative di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023.
2. L'attribuzione degli incentivi al personale avente diritto è finalizzata al perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia nella realizzazione ed esecuzione a regola d'arte, e nei tempi previsti, dei lavori, servizi e forniture, valorizzando in tal modo le professionalità interne all'Agenzia.

Art. 2 – Definizioni e Acronimi

1. Nel presente Regolamento s'intende per:
 - a) "**Codice**", il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.;
 - b) "**Regolamento**", "il Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche;
 - c) "**Agenzia**" o "**ATS**", l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia;
 - d) "**Lavori, servizi e forniture**", i contratti pubblici disciplinati dal Codice ed ivi classificati a seconda del rispettivo oggetto;
 - e) "**Fondo**" o "**Fondo incentivante**", il fondo di cui all'art. 45, commi 2 del Codice e all'art. 1, comma 1, lett. a), del presente Regolamento;
 - f) "**Incentivo**", la remunerazione spettante, a valere sull'accantonamento nel fondo di cui all'art. 45, comma 2 del Codice, ai soggetti che ne hanno diritto, ai sensi del presente Regolamento, in ragione di specifico atto d'individuazione e dell'effettivo svolgimento di attività e funzioni preordinate all'acquisizione di un lavoro, servizio o bene di interesse per l'Agenzia;
 - g) "**RUP**", il Responsabile Unico del Progetto;
 - h) "**DL**", il Direttore dei Lavori;
 - i) "**DEC**", il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
 - j) "**Procedura di affidamento**", la procedura finalizzata all'aggiudicazione e/o all'affidamento di lavori, servizi o forniture;

¹ Il riferimento è alla DGR XI/2672 del 16.12.2019- Sub Allegato 1), alla DGR XII/1827 del 31/01/2024 e alle Linee guida incentivi per le funzioni tecniche Protocollo numero G1.2025.0049142 del 12/12/2025;

- k) “**Dirigente competente**”, il dirigente dell’articolazione dell’Agenzia, competente a proporre l’accantonamento del fondo e l’erogazione dell’incentivo;
- l) “**PAD**”, le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale;
- m) “**FONGES**”, la piattaforma regionale per la gestione e calcolo del fondo incentivante riguardante procedure di affidamento di beni e servizi.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle attività e alle funzioni inerenti o connesse alla programmazione, affidamento, esecuzione, verifica e collaudo di lavori, servizi e forniture per i quali il relativo bando, avviso o lettera di invito sia rispettivamente pubblicato, trasmesso o adottato in data coincidente o successiva al 31 dicembre 2024.
2. Nell’applicazione del presente Regolamento si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) le disposizioni comuni, finali e quelle contenute nella **Seconda Parte** del Regolamento disciplinano la costituzione del fondo, la ripartizione, corresponsione e liquidazione dell’incentivo con riferimento alla programmazione, affidamento, esecuzione e verifica o collaudo di **opere e lavori pubblici**;
 - b) le disposizioni comuni, finali e quelle contenute nella **Terza Parte** del Regolamento disciplinano la costituzione del fondo, la ripartizione, corresponsione e liquidazione dell’incentivo con riferimento alla programmazione, affidamento, esecuzione e verifica di **forniture e servizi**.

Art. 4 – Fondo incentivante

1. Il Fondo, costituito in conformità a quanto stabilito dall’art. 45, comma 2, del Codice e nel rispetto delle linee di indirizzo regionali sopracitate, è destinato:
 - a) nella misura del **80 per cento** alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche;
 - b) nella misura del **20 per cento** al finanziamento di attività di formazione del personale e all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.
2. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma precedente punto b), è incrementato delle seguenti quote:
 - quota dell’incentivo complessivamente maturato non liquidabile in quanto eccedente il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale;
 - quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte ovvero prive dell’attestazione del dirigente;
 - quota corrispondente a prestazioni non svolte dal personale dipendente, affidate a personale esterno all’Amministrazione.
3. I limiti percentuali di cui al comma 1 si applicano alle somme accantonate, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, per ciascun appalto di lavori, forniture e servizi.
4. Ai sensi dell’art. 45, comma 5, primo periodo del Codice, gli appalti finanziati con fondi europei o con altri finanziamenti a destinazione vincolata danno luogo ad accantonamento nel fondo limitatamente alla sola quota dell’80% destinata al personale con mansioni di natura tecnico-amministrativa e che abbia maturato il diritto all’erogazione dell’incentivo.



Art. 5 – Accantonamento nel fondo incentivante

1. L'accantonamento del fondo è effettuato nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e secondo le modalità e nei limiti disciplinati dal presente Regolamento.
2. L'accantonamento è previsto a copertura degli incentivi economici, al lordo degli oneri sia previdenziali che assistenziali, ma non include l'IRAP che resta a carico del bilancio dell'Ente e verrà registrato nell'anno di liquidazione degli incentivi stessi.
3. L'accantonamento è disposto nel decreto di indizione delle procedure di affidamento ovvero, in caso di adesioni a gare aggregate e/o a convenzioni centralizzare/accordi quadro delle Centrali di Committenza ARIA S.p.A. e Consip S.p.A., nell'ambito del provvedimento di presa d'atto.
4. È ammesso, ove necessario, l'aggiornamento dell'accantonamento di cui al punto precedente, in caso di recepimento di successiva normativa/linee guida nazionali e/o regionali.

Art. 6 – Definizione dell'incentivo

1. L'incentivo spettante ai sensi del presente Regolamento viene determinato nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e nei limiti e modalità disciplinate dalle pertinenti disposizioni contenute nella Parte II e Parte III del presente regolamento.
2. Il personale può svolgere funzioni tecniche incentivabili su più procedure di gara e contratti, fatto salvo, ove possibile, il rispetto del principio di rotazione.
3. Ove il dipendente svolga più funzioni, autonomamente incentivabili nell'ambito dello stesso appalto o relativamente ad appalti differenti, l'incentivo è calcolato sommando le quote corrispondenti alle singole funzioni.
4. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 del Codice, l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo² percepito dalla medesima unità di personale.

L'incentivo eccedente rispetto ai limiti di cui primo periodo, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art. 4 comma 2 del Regolamento.

Incrementa altresì le risorse di cui all'art. 4 comma 2 del Regolamento, la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale dell'appalto (BIM e strumenti di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture) il limite relativo al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente è aumentato del 15 per cento.

5. L'Agenzia, per il tramite della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, acquisisce, in relazione ai propri dipendenti, informazioni riferite ad incarichi conferiti da altre Amministrazioni e, parimenti, fornisce alle Amministrazioni informazioni riferite ad eventuali incarichi svolti dal loro personale, per conto di ATS.

² Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.



6. Gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti per ogni annualità di effettiva esecuzione dell'incarico, con riferimento al limite del comma 4, secondo il principio di competenza. Gli incentivi annui dovuti eccedenti il limite di cui al precedente comma 4, non sono corrisposti dall'Amministrazione, neppure negli anni successivi a quello considerato, e vanno ad incrementare il fondo di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b) del Regolamento.
7. L'erogazione dell'incentivo al personale è subordinata alla verifica dell'effettivo svolgimento delle ore di servizio contrattualmente previste, con riferimento all'anno di competenza.

Art. 7 - Soggetti beneficiari dell'incentivo

1. Sono beneficiari della corresponsione dell'incentivo tecnico:
 - a) i dipendenti dell'Agenzia, e il personale in posizione di comando o distacco in entrata che svolga concretamente le attività previste dall'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023;
 - b) il personale dipendente di altre Amministrazioni che assume incarichi conferiti dall'Agenzia, ove non siano presenti nell'organico della unità organizzativa competente le professionalità tecniche, giuridiche ed amministrative necessarie, né vi sia la possibilità di acquisirle presso altre unità organizzative. L'incarico è affidato con apposito accordo tra le Amministrazioni, ottenuta l'approvazione della Direzione Strategica, su proposta del Dirigente della struttura competente. La liquidazione dell'incentivo avviene secondo le modalità stabilite negli accordi tra le parti, nel rispetto dei regolamenti delle Stazioni Appaltanti coinvolte.

Art. 8 – Formazione del personale e acquisto di strumentazioni tecniche

1. A beneficio degli uffici competenti all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Agenzia, mediante la quota del fondo accantonato così come definita dall'art. 1, comma 1, lett. c) ed eventualmente incrementata come previsto dal comma 3 art. 4 del presente Regolamento, acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche allo scopo di incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
2. Una parte delle risorse di cui al comma 1 è in ogni caso utilizzata:
 - a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
3. Spetta al dirigente competente comunicare alle unità organizzative aziendali deputate, le esigenze e i fabbisogni della propria Struttura, in termini di formazione e acquisto di strumentazione come sopra descritti.



PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI LAVORI

Art. 9 – Accantonamento nel fondo incentivante

1. L'accantonamento nel fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento viene disposto per tutti gli appalti di lavori, con la sola eccezione dei seguenti affidamenti e contratti:
 - a) contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
 - b) proroghe e rinnovi di contratti soggetti all'applicazione del Codice;
 - c) procedure il cui valore a base di gara sia inferiore a € 40.000,00;
 - d) procedure di affidamento diretto (invito ad un unico operatore economico), per importi inferiori a € 100.000,00;
 - e) procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando i lavori possono essere forniti unicamente da un operatore;
2. gli affidamenti diretti di lavori di importo superiore a € 100.000,00 sono oggetto di incentivazione e in tal caso l'importo dell'incentivo è abbattuto del 50%.
3. Le somme da accantonare nel fondo per ogni appalto di lavori sono iscritte nel quadro economico di progetto. I valori oggetto di accantonamento:
 - a) vengono determinati applicando all'importo dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA di legge, le percentuali e i moltiplicatori indicati nelle Tabelle 1A e 2A per classi di importo e gradi di complessità degli affidamenti;
 - b) vengono destinate nella misura dell'ottanta per cento alla corresponsione dell'incentivo di cui al precedente art. 6 nonché, nella rimanente misura del venti per cento, incrementata degli importi dell'incentivo non erogabili ai dipendenti di qualifica dirigenziale e agli altri dipendenti nei casi previsti dal presente Regolamento, al finanziamento di iniziative, attività ed acquisizioni di cui al precedente art. 10.

Tabella 1 A – Fasce d'importo dei Lavori

Tabella 1 A: Fasce d'importo dei Lavori	
Classi di importo	Percentuale
fino a euro 500.000	2,0%
da euro 500.001 fino a euro 1.500.000	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	1,6%
da euro 1.500.001 fino a euro 5.000.000	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	1,6%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000	1,2%
da euro 5.000.001 fino a euro 20.000.000	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%



- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	1,6%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000	1,2%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000	0,8%
oltre 20.000.001	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	1,6%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000	1,2%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000	0,8%
oltre 20.000.001	0,6%

Tabella 2 A – Grado di complessità* dei Lavori

Categoria - Destinazione funzionale	ID. Opere	Identificazione Delle Opere	Gradi di complessità G	Percentuale* da applicare
EDILIZIA Insediamenti Produttivi Agricoltura- Industria- Artigianato	E.01	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.	0,65	0,42
	E.02	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.	0,95	0,61
EDILIZIA Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	E.03	Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice	0,95	0,61
	E.04	Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi	1,20	0,77
EDILIZIA Residenza	E.05	Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza	0,65	0,65
	E.06	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95	0,95
	E.07	Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e	1,20	1,00



		con tipologie diversificate.		
EDILIZIA Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95	0,95
	E.09	Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	1,15	1,00
	E.10	Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria	1,20	1,00
EDILIZIA Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	0,95	0,95
	E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	1,15	1,00
	E.13	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	1,20	1,00
EDILIZIA Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	E.14	Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme	0,65	0,42
	E.15	Caserme con corredi tecnici di importanza corrente	0,95	0,61
	E.16	Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura	1,20	0,77



EDILIZIA Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	E.17	Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili	0,65	0,65
	E.18	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	0,95	0,95
	E.19	Arredamenti con elementi singoli, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	1,20	1,00
EDILIZIA Edifici e manufatti esistenti	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	0,95
	E.21	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004	1,20	1,00
	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	1,00
STRUTTURE Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	S.01	Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni	0,70	0,70
	S.02	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,	0,50	0,50
STRUTTURE Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	0,95	0,95
	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,	0,90	0,90



		Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.		
STRUTTURE Strutture speciali	S.05	Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05	0,68
	S.06	Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15	0,74
IMPIANTI Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	0,75
	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	0,85
IMPIANTI Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	1,00
	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	1,00
IMPIANTI Impianti	IB.04	Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.	0,55	0,35



industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti	IB.05	Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.	0,70	0,45
IMPIANTI Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	IB.06	Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.	0,70	0,45
	IB.07	Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti	0,75	0,48
IMPIANTI Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche	IB.08	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	0,50	0,32
	IB.09	Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica	0,60	0,39
	IB.10	Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	0,75	0,48
IMPIANTI Impianti per la	IB.11	Campi fotovoltaici - Parchi eolici	0,90	0,58
	IB.12	Micro Centrali idroelettriche-Impianti	1,00	0,65



produzione di energia- Laboratori complessi		termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso		
INFRASTRUTTURE MOBILITA' Manutenzione	V.01	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40	0,26
INFRASTRUTTURE MOBILITA' Viabilità ordinaria	V.02	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	0,45	0,29
INFRASTRUTTURE MOBILITA' Viabilità speciale	V.03	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	0,75	0,48
IDRAULICA Navigazione	D.01	Opere di navigazione interna e portuali	0,65	0,42
IDRAULICA Opere di bonifica e derivazioni	D.02	Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0,45	0,29
	D.03	Bonifiche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.	0,55	0,35
IDRAULICA Acquedotti e fognature	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65	0,65
	D.05	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	0,80	0,80
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	T.01	Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.	0,95	0,95



Sistemi informativi				
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02	Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	0,70	0,70
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE Sistemi elettronici ed automazione	T.03	Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.	1,20	0,77

*Riferimento: Tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – Classificazione dei servizi e corrispondenze" allegata al DM 17/06/2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

** *Percentuale da applicare riparametrata sui coefficienti dei Gradi di complessità G.*

4. Le modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice e, tra queste, le varianti in corso d'opera, in aumento o in diminuzione, nonché gli interventi supplementari il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, potranno generare incentivi solo se ricompresi nell'importo delle spese tecniche previsto nel quadro economico originario dell'opera e con riferimento alla quota di attività tecnica effettivamente aggiuntiva e strettamente connessa alla variante approvata. L'incentivo per la quota parte di attività effettivamente aggiuntiva potrà essere riconosciuto solo se coperto da corrispondente accantonamento economico ai sensi dell'art. 45, comma 1. Qualora la variante sia di modesta entità e non comporti incremento di spesa tecnica, rientra nel fondo originario dell'intervento.

Art. 10 – Funzioni incentivate

1. L'incentivo è erogato per lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)



- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- direzione esecuzione e collaborazione alla direzione di esecuzione;
- regolare esecuzione;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

Per collaboratore s'intende il dipendente con inquadramento tecnico, giuridico o amministrativo che, in rapporto alla funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, fornisce consulenza o svolge in parte o tutto l'insieme degli atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

2. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.L.gs 36/2023 come vigente dal 1/07/2023 fino al 30/12/2024, non danno titolo alla corresponsione dell'incentivo ai sensi del presente Regolamento, le funzioni ed attività di cui al comma 1 affidate a personale con qualifica dirigenziale e relative a procedimenti il cui bando, avviso, lettera di invito sono stati pubblicati, trasmessi o adottati entro tale data. I relativi importi sono iscritti nel fondo incentivante ad incremento della quota di cui all'art. 1, comma 1 lett. c) del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto legge 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, relativamente ai progetti PNRR l'incentivo di cui all'art. 45 del Codice è erogato anche al personale con qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti.
4. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.L.gs 36/2023 come vigente dal 31/12/2024 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 16 del D.L.gs 209/2024, danno titolo alla corresponsione dell'incentivo ai sensi del presente Regolamento, le funzioni ed attività di cui al comma 1 affidate a personale con qualifica dirigenziale e relative a procedimenti il cui bando, avviso, lettera di invito sono stati pubblicati, trasmessi o adottati a partire da tale data.

Art. 11 – Individuazione dei soggetti coinvolti

1. I dipendenti chiamati a svolgere le funzioni indicate al precedente art. 10 vengono individuati dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di acquisti secondo il POAS nel tempo vigente (attualmente SC Affari Generali e Risorse Strumentali), sentito il responsabile unico del progetto, se diverso, come segue:
 - Il Direttore dei Lavori, viene nominato, su proposta del dirigente sopra citato, con Decreto del Direttore Generale
 - I restanti soggetti, impegnati nelle attività incentivabili, sono designati con nota interna del predetto dirigente responsabile, protocollata e conservata agli atti del procedimento.



2. L'individuazione deve considerare tutte le professionalità che concorrono allo svolgimento delle attività previste dalle fasi della procedura (programmazione, affidamento, esecuzione dell'appalto).

Nella scelta il dirigente responsabile della struttura competente in materia di acquisti deve tenere conto:

- a) della necessità di integrazione di diverse competenze professionali;
 - b) della competenza ed esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in analoghi incarichi;
 - c) delle opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto di eventuali vincoli giuridici posti agli appartenenti dei diversi ordini professionali.
3. La nota di designazione deve riportare le funzioni o le attività assegnate che saranno incentivate secondo le percentuali e i criteri di cui alle tabelle del presente Regolamento.
4. Eventuali modifiche in corso d'opera saranno oggetto di un apposito decreto del Direttore Generale e/o di una nota del dirigente responsabile, rispettivamente nel caso del Direttore dei Lavori e delle altre figure coinvolte.

Art. 12 – Determinazione dell'incentivo

1. La determinazione dell'incentivo avviene a valere sugli importi a ciò destinati, tenendo conto degli incarichi assegnati e del loro effettivo grado di svolgimento.
2. Il dirigente competente imputa detti importi alle singole fasi di **programmazione**, **progettazione**, **affidamento** ed **esecuzione** dei lavori secondo le percentuali indicate nella Tabella 3-A, quindi quantifica l'incentivo spettante ai singoli dipendenti applicando agli importi di cui sopra le percentuali indicate nella tabella 4-A con riferimento alle singole annualità ai fini degli adempimenti previsti all'art. 6.

Tabella 3-A - imputazione della quota di accantonamento alle singole fasi della procedura

FASI DELLA PROCEDURA	RIPARTIZIONE FONDO TRA LE TRE FASI	Percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.5 dell'art. 45 del Codice	Accantonamento ex art. 45 c.5 del codice (20%) per investimenti e formazione
Fase 1: programmazione	10 % del valore dell'accantonamento nel fondo	8%	2%
Fase 2: procedura di affidamento	35% del valore dell'accantonamento fondo	28%	7%



Fase 3: esecuzione	55% del valore dell'accantonamento del fondo	44%	11%
(somme delle quote relative alle singole fasi – valori di riscontro)		(80%)	(20%)

Tabella 4 A- percentuali di ripartizione dell'incentivo lavori

Fasi della procedura	Funzione/ attività rientranti ogni fase	Ripartizione del valore determinato per singola fase erogabile
FASE 1 - programmazione	Funzioni di referente della programmazione	15%
	Collaborazione tecnica alle attività di programmazione	5%
	Collaborazione giuridico-amministrativa alle attività di programmazione	5%
	Funzioni di Responsabile unico del Progetto sulla fase della progettazione (qualora venga individuato un responsabile di procedimento con competenza su questa fase, la percentuale indicata a margine viene ripartita in parti eguali tra questi e il responsabile unico del progetto)	15%
	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	10%
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	8%
	Redazione del progetto esecutivo	8%
	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	9%
	Verifica del progetto ai fini della validazione	15%
	Attività di collaborazione tecnica alla progettazione	5%
	Attività di collaborazione giuridico-amministrativa alla progettazione	5%



<i>(somma delle quote percentuali relative alla fase 2 – valore di riscontro)</i>		<i>(100%)</i>
FASE 2- procedura di affidamento	Funzioni di Responsabile unico del progetto (qualora venga individuato un responsabile di procedimento con competenza su questa fase, la percentuale indicata a margine viene ripartita in parti eguali tra questi e il responsabile unico del progetto)	55%
	Attività di collaborazione tecnica alla procedura di affidamento	10%
	Attività di collaborazione giuridico-amministrativa alla procedura di affidamento	35%
<i>(somma delle quote percentuali relative alla fase 2– valore di riscontro)</i>		<i>(100%)</i>
FASE 3 - esecuzione	Funzioni di responsabile unico del progetto (qualora venga individuato un responsabile di procedimento con competenza su questa fase, la percentuale indicata a margine viene ripartita in parti eguali tra questi e il responsabile unico del progetto)	15%
	Direzione lavori	35%
	Funzioni di direzione operativa, di ispettore di cantiere e altre attività rientranti nell'ufficio di direzione lavori	8%
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	10%
	Collaudo tecnico amministrativo o stesura del certificato di regolare esecuzione	13%
	Collaudo statico	8%
	Collaborazione tecnica alle attività di esecuzione	8%
	Collaborazione giuridico-amministrative alle attività di esecuzione	3%
<i>(somma delle quote percentuali relative alla fase 3 – valore</i>		



<i>di riscontro)</i>	(100%)
----------------------	------------

3. Qualora le funzioni incentivate di cui sopra:
- siano in parte affidate a professionisti esterni, gli importi dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni svolte da detti professionisti rimangono nella parte di fondo indisponibile per il personale, da impiegare nella realizzazione di iniziative e acquisizioni contemplate al precedente art. 10;
 - siano svolte in avvicendamento da due o più dipendenti dell'Agenzia o di altre Stazioni Appaltanti, i corrispondenti importi dell'incentivo vengono riconosciuti in quota proporzionale a ciascuno dei soggetti che si sono avvicendati nel rispetto del principio della competenza.

Art. 13 – Accertamento preventivo all'erogazione delle somme

- L'erogazione dell'incentivo è subordinata al positivo accertamento delle attività svolte dal dipendente. L'accertamento avviene ad opera del dirigente responsabile della struttura competente in materia di acquisti, sentito il responsabile unico del progetto, se diverso, sulla scorta del decreto/nota di designazione di cui al precedente art. 11.
- Ove emerga, a seguito dell'accertamento, che nell'acquisizione dei lavori si siano verificati ritardi o un incremento dei costi imputabili a negligenza o imperizia del dipendente, l'incentivo ad esso spettante è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo o all'incremento dei costi. La decurtazione è applicata secondo le percentuali indicate in Tabella 5A.

Tabella 5 A – Riduzione dell'incentivo a seguito di ritardi o incrementi del costo dei lavori

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

- Ai fini della decurtazione non rilevano:
 - quanto al termine di esecuzione di lavori, i tempi conseguenti a sospensioni o proroghe per cause legittime;
 - gli incrementi di spesa per modifiche di contratti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 120 del Codice, eccezione fatta per le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto.
- Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo incentivante e incrementano la quota di cui agli artt. 1 comma 1 lett. c) e art. 4 comma 2 lett. b), del presente Regolamento.

5. Non può essere disposta l'erogazione dell'incentivo al dipendente nel caso venga accertato che questi, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Qualora l'incentivo sia stato erogato al dipendente, anche in misura parziale, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia estinto, in ogni altro modo consentito dall'Ordinamento.
6. Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che dia luogo all'erogazione dell'incentivo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto d'appalto, l'incentivo viene erogato in relazione alle prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione nel rispetto del principio della competenza.

Art. 14 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta, di norma annualmente, con riferimento, per ciascun appalto, alle fasi (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione) della procedura che, alla data di liquidazione sono regolarmente concluse.
Qualora il valore dell'incentivo connesso alla fase liquidabile sia di importo modesto il dirigente competente può rinviare la liquidazione al termine del contratto, unitamente alla liquidazione delle restanti fasi, previa emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto.
2. Si provvede alla liquidazione dell'incentivo mediante Decreto del Direttore Generale, previo accertamento delle attività svolte dai dipendenti incaricati, effettuato dal dirigente competente sentito il responsabile unico del progetto, ove diverso.
3. Qualora sia il dirigente responsabile della struttura competente in materia di acquisti a beneficiare dell'incentivo, la verifica delle attività svolte verrà effettuata dal Direttore del Dipartimento di sua afferenza, secondo il POAS vigente nel tempo (attualmente Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali).
4. Qualora sia il direttore del suddetto Dipartimento, il beneficiario dell'incentivo, la verifica delle attività svolte verrà effettuata dal Direttore Amministrativo.
5. Il Decreto e i relativi prospetti di dettaglio, con riferimento a quanto previsto all'art. 6, relativi alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti, devono essere trasmessi dal dirigente competente alla SC Gestione e sviluppo delle Risorse Umane ai fini della messa in pagamento negli stipendi.
6. Al fine di assicurare il rispetto del limite di cui al precedente art. 6 la SC "Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane":
 - a) verifica il trattamento economico dei dipendenti beneficiari dell'incentivo e, in caso di scostamento dal limite previsto, ne dà comunicazione scritta al dirigente responsabile della struttura competente in materia economico finanziaria secondo il POAS vigente nel tempo (attualmente SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità), al dirigente responsabile della struttura competente in materia di acquisti (attualmente SC Affari Generali e Risorse Strumentali) e al dipendente interessato;
 - b) annota le autorizzazioni rilasciate ai dipendenti a svolgere, per altre Amministrazioni, funzioni incentivate ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 ai fini del controllo del limite di cui all'art. 6 comma 3;



- c) eroga nelle competenze stipendiali gli incentivi percepiti dai dipendenti ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, anche corrisposti da altre Amministrazioni se previsto dai singoli accordi.

Art. 15 – Allocazione in bilancio dell'incentivo

1. l'imputazione a bilancio degli accantonamenti nel fondo, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici regionali, deve essere effettuata per anno di competenza;
2. l'IRAP verrà registrata a bilancio nell'anno di liquidazione degli incentivi stessi.

PARTE III – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 16 – Accantonamento nel fondo incentivante

1. La costituzione del fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento viene disposto con riferimento:
 - a) alle procedure per le quali si è addivenuto alla stipula di un contratto;
 - b) agli acquisti effettuati con procedura comparativa, per importi superiori a € 40.000,00 (IVA esclusa);
 - c) alle procedure di affidamento diretto il cui valore sia superiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
 - d) ai rinnovi, se di valore superiore a € 100.000,00 (IVA esclusa), qualora esercitati, solo per la quota relativa alla fase di esecuzione;
 - e) alle gare aggregate nelle quali l'Agenzia riveste il ruolo di capofila;
 - f) alle adesioni a gare aggregate e/o a convenzioni centralizzare/accordi quadro delle Centrali di Committenza ARIA S.p.A./Consip S.p.A., per i quali l'incentivo è da calcolarsi avendo a riferimento la sola fase svolta (programmazione e/o esecuzione);
 - g) procedure ex art 76 il cui valore a base di gara sia superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), per beni e servizi rientranti in categorie merceologiche diverse da quelle previste dal DPCM 11 luglio 2018;
 - h) alle proroghe di contratti, incentivabili, solo per la quota di esecuzione, solo se previste negli atti di gara, e quindi incluse nel valore dell'appalto e correttamente rendicontate sulle PAD;
 - i) alle concessioni;
2. La costituzione del fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento non è invece disposto nei seguenti casi:
 - a) procedura di valore inferiore o uguale a € 40.000,00 (IVA esclusa), qualsiasi sia la tipologia;
 - b) rinnovi, di valore inferiore o uguale a € 100.000,00 (IVA esclusa);
 - c) procedure di affidamento diretto il cui valore sia inferiore o uguale a € 100.000,00 (IVA esclusa);
 - d) contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
3. Nell'ambito dei casi previsti dal precedente comma 1, si procede alla costituzione del fondo soltanto nel caso in cui sia stato nominato un Direttore dell'esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP, in applicazione delle Linee guida ANAC n. 3/2016, paragrafo 10.2. 2 nonché dell'allegato II.14 al Dlgs. 36/2023 e s.m.i..
4. L'accantonamento viene costituito come segue:
 - l. **per le procedure di affidamento autonome indette dall'Agenzia**, ai fini della costituzione del fondo si considera il valore complessivo della procedura, intendendo il fabbisogno dell'Azienda e non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste



- per altre aziende;
- II. **per le gare aggregate nelle quali l'Agenzia riveste il ruolo di capofila:** la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo è determinata calcolando l'importo delle fasi 1 e 3, in relazione al valore dei propri fabbisogni e calcolando l'importo della fase 2 sul valore complessivo a base d'asta della procedura, comprensivo degli importi anche delle aziende/aziende aggregate (con esclusione di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre agenzie/aziende);
 - III. **per le gare aggregate nelle quali l'ATS riveste il ruolo di aggregata:** la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo è determinata, calcolando l'importo delle sole fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni, in quanto la fase 2 spetta alla sola capofila;
 - IV. **per le gare ARIA/ CONSIP** la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo è determinata dall'Agenzia, considerando il valore del proprio fabbisogno per le sole fasi 1 e 3, in quanto la fase 2 non è di competenza dell'Agenzia.
5. L'incentivo è determinato applicando le percentuali e i moltiplicatori di cui alle successive tabelle 1 B) – grado di complessità delle procedure e 2 B) - Fasce d'importo dei Servizi e Forniture, al valore o all'importo posto a base d'asta, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA di legge.

Tabella 1 B – Grado di complessità delle procedure

Tipologia di procedura di gara	moltiplicatore
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di committenza	0,7 (70%)
Farmaci e vaccini ³	0,3 (30%)
Gare aggregate con capofila ATS Pavia Gare effettuate da altre ATS/ASST/IRCCS con ATS Pavia mandante	1 (100%)
Gare autonome/a livello di singola Agenzia	0,5 (50%)

Tabella 2 B – Fasce d'importo dei Servizi e Forniture

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	% da applicare
fino a euro 500.000,00	1,0%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500 .000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%

³ Si rimanda alle disposizioni dettate da Regione Lombardia nell'ambito del documento "Linee guida incentivi per funzioni tecniche 2025-2026 – Ambito beni e servizi".



da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	0,4%
oltre 20.000.001,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	0,4%
oltre 20.000.001,00	0,0%

Art. 17 – Funzioni incentivate

L'incentivo è erogato per lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività tecniche, come da Allegato I.10 del D.Lgs 36/2023:

- programmazione della spesa;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento, a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano coloro che provvedono al supporto alla istruttoria della procedura d'appalto, all'emissione degli ordinativi, alla liquidazione delle fatture e delle relative verifiche contabili, etc.);
- predisposizione dei documenti di gara e adempimenti pre e post contrattuali;
- direzione dell'esecuzione del contratto;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- verifica di regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- coordinamento dei flussi informativi.

I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati, per ciascun appalto, tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni affidatigli;
- grado di complessità dell'attività

Art. 18 – Individuazione dei soggetti coinvolti

I soggetti che svolgono le attività tecniche incentivabili vengono individuati dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di acquisti secondo il POAS nel tempo vigente, sentito il responsabile unico del progetto, se diverso, come segue:

- Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene nominato, su proposta del dirigente sopra citato, con Decreto del Direttore Generale
- I restanti soggetti, impegnati nelle attività incentivabili sono designati con nota interna del predetto dirigente responsabile, protocollata e conservata agli atti del procedimento.



L'individuazione deve considerare tutte le professionalità che concorrono allo svolgimento delle attività previste dalle fasi della procedura (programmazione, affidamento, esecuzione dell'appalto), ivi compreso il personale dirigenziale che, per il periodo dal 1/07/2023 al 30/12/2024, relativamente alle procedure il cui bando, avviso, lettera di invito sono stati pubblicati, trasmessi o adottati entro tale data, è escluso dalla corresponsione degli incentivi.

Nella scelta il dirigente responsabile della struttura competente in materia di acquisti deve tenere conto:

- della necessità di integrazione di diverse competenze professionali;
- della competenza ed esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in analoghi incarichi;
- delle opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- del rispetto di eventuali vincoli giuridici posti agli appartenenti dei diversi ordini professionali.

La nota di designazione deve riportare le funzioni o le attività assegnate che saranno incentivate secondo le percentuali e i criteri di cui alle tabelle del presente Regolamento.

Eventuali modifiche in corso d'opera saranno oggetto di un apposito decreto del Direttore Generale e/o di una nota del dirigente responsabile, rispettivamente nel caso del Direttore dei Lavori e delle altre figure coinvolte.

Art. 19 – Determinazione ripartizione del fondo

1. La determinazione dell'incentivo avviene sulla base degli incarichi assegnati e del loro effettivo grado di svolgimento.
2. La quantificazione dell'incentivo da riconoscersi per singola fase – Programmazione, Affidamento, Esecuzione – risulta dall'applicazione al fondo accantonato delle percentuali di seguito individuate (*Tabella 3 B*):

Tabella 3 B – Imputazione della quota di accantonamento alle singole fasi della procedura

FASI DELLA PROCEDURA	RIPARTIZIONE FONDO TRA LE TRE FASI	Percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.5 dell'art. 45 del Codice	Accantonamento ex art. 45 c.5 del codice (20%) per investimenti e formazione
Fase 1: fase programmazione	10% del valore dell'accantonamento nel Fondo	8%	2%
Fase 2: fase procedura di affidamento	35% del valore dell'accantonamento fondo	28%	7%
Fase 3: fase esecuzione	55% del valore dell'accantonamento del fondo	44%	11%



3. Il fondo costituito è registrato a bilancio secondo il principio di competenza, ossia registrando sul bilancio dell'anno di riferimento della procedura i valori relativi alle fasi 1 e 2 (rispettivamente, programmazione dei fabbisogni e procedura di affidamento) oltre alla quota parte della fase 3 di spettanza della medesima annualità (fase 3 - esecuzione). La restante parte della quota relativa alla fase 3 sarà da imputarsi ai bilanci degli anni successivi, sempre secondo il predetto principio, tenuto conto dell'effettiva durata contrattuale. La quota IRAP che resta a carico del bilancio dell'Ente è registrata nell'anno di liquidazione degli incentivi stessi.
4. La ripartizione dell'importo complessivo relativo alla quota di incentivo erogabile al personale (80%), è effettuata dal Dirigente responsabile della struttura competente in materia di acquisti secondo il POAS vigente nel tempo, secondo le percentuali riportate nella tabella seguente:

Tabella 4 B – Percentuali di ripartizione dell'incentivo servizi e forniture

Fasi della procedura	Quota della percentuale erogabile al personale (80%) al netto della quota di cui al c.5 art. 45 del Codice	Funzione/ attività	Ripartizione percentuale del valore determinato per singola Fase erogabile al personale
FASE 1	8%	Programmazione della spesa (RUP)	70%
		Supporto al RUP nella programmazione della spesa	30%
			100%
FASE 2	28%	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	30%
		Predisposizione dei documenti tecnici	10%
		Predisposizione, controllo ed espletamento delle procedure di affidamento	60%
			100%
FASE 3	44%	RUP	5%
		Supporto al RUP nella fase contrattuale e coordinamento flussi	20%



		Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	40%
		Supporto/Collaborazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto	30%
		Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità / certificato di regolare esecuzione	5%
			100%

5. In caso di mancata nomina formale dei soggetti a supporto del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la relativa quota prevista nella tabella di cui sopra (30%) sarà assegnata all'attività di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, la cui quota diventerà pertanto del 70% (40% + 30%).
6. In caso di mancata nomina formale dei soggetti incaricati della predisposizione dei documenti tecnici, la relativa quota prevista nella tabella di cui sopra (5%) sarà assegnata all'attività di predisposizione, controllo ed espletamento delle procedure di affidamento, la cui quota diventerà pertanto del 80% (75% +5%).

Art. 20 – Accertamento preventivo all'erogazione delle somme

1. L'erogazione dell'incentivo è subordinata al positivo accertamento delle attività svolte dal dipendente. L'accertamento avviene ad opera del dirigente responsabile della struttura competente in materia di acquisti, sentito il responsabile unico del progetto, se diverso, sulla scorta del decreto/nota di designazione di cui al precedente art. 12.
2. Gli incentivi vengono riconosciuti solo in funzione dell'effettiva esecuzione delle funzioni da parte dei soggetti interessati e della loro presenza in servizio. In caso di avvicendamento di più soggetti durante l'iter di gara o nella fase di esecuzione/collaudo/ verifica di conformità, gli incentivi sono riconosciuti quota parte a ciascuno in base al principio di competenza ed effettività.
3. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento siano state svolte senza ritardi e/o senza incremento dei costi d'appalto, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 60 (Revisione Prezzi), 120 (Modifica di contratti in corso di esecuzione) e 121 (Sospensione dell'esecuzione) del D.lgs. 36/2023, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti. La decurtazione è applicata secondo le percentuali indicate in Tabella 5 B.



Tabella 5 B – Riduzione dell'incentivo a seguito di ritardi o incrementi del costo dei servizi e forniture

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

1. Ai fini della decurtazione non rilevano:

- a) in relazione al termine di realizzazione delle prestazioni contrattuali, i tempi conseguenti a sospensioni o proroghe per cause legittime;
- b) gli incrementi di spesa per modifiche di contratti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023, eccezion fatta per le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto che hanno comportato variazioni contrattuali nei limiti di cui al citato art. 120 comma 3 lett. b).

Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo incentivante e incrementano la quota di cui all'art.1, primo comma, lett. c) del presente Regolamento.

- 5 Non può essere disposta l'erogazione dell'incentivo al dipendente nel caso venga accertato che questi, per dolo o colpa grave, abbia posto in essere azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Qualora l'incentivo sia stato erogato al dipendente, anche in misura parziale, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia estinto, in ogni altro modo consentito dall'Ordinamento.
- 6 Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che dia luogo all'erogazione dell'incentivo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto d'appalto, l'incentivo viene erogato in relazione alle prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione in base al principio della competenza.

Art. 21 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta, di norma annualmente, con riferimento, per ciascun appalto, alle fasi (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione) della procedura che, alla data di liquidazione sono regolarmente concluse.
2. Qualora il valore dell'incentivo connesso alla fase liquidabile sia di importo modesto il dirigente competente può rinviare la liquidazione al termine del contratto, unitamente alla liquidazione delle restanti fasi, previa emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto.



3. Si provvede alla liquidazione dell'incentivo mediante Decreto del Direttore Generale, previo accertamento delle attività svolte dai dipendenti incaricati, effettuato dal dirigente competente sentito il responsabile unico del progetto, ove diverso.
4. Qualora sia il dirigente responsabile della struttura competente in materia di acquisti a beneficiare dell'incentivo, la verifica delle attività svolte verrà effettuata dal Direttore del Dipartimento di sua afferenza, secondo il POAS vigente nel tempo (attualmente Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali).
5. Qualora sia il direttore del suddetto Dipartimento, il beneficiario dell'incentivo, la verifica delle attività svolte verrà effettuata dal Direttore Amministrativo.
6. Il Decreto e i relativi prospetti di dettaglio, con riferimento a quanto previsto all'art. 6, relativi alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti, devono essere trasmessi dal dirigente competente alla SC Gestione e sviluppo delle Risorse Umane ai fini della messa in pagamento negli stipendi.
7. Al fine di assicurare il rispetto del limite di cui al precedente art. 6 la SC "Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane":
 - verifica il trattamento economico dei dipendenti beneficiari dell'incentivo e, in caso di scostamento dal limite previsto, ne dà comunicazione scritta al dirigente responsabile della struttura competente in materia economico finanziaria secondo il POAS vigente nel tempo (attualmente SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità), al dirigente responsabile della struttura competente in materia di acquisti (attualmente SC Affari Generali e Risorse Strumentali) e al dipendente interessato;
 - annota le autorizzazioni rilasciate ai dipendenti a svolgere, per altre Amministrazioni, funzioni incentivate ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 ai fini del controllo del limite di cui all'art. 6 comma 3;
 - eroga nelle competenze stipendiali gli incentivi percepiti dai dipendenti ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, anche corrisposti da altre Amministrazioni se previsto dai singoli accordi.

Art. 22 – Allocazione in bilancio dell'incentivo

1. L'imputazione a bilancio degli accantonamenti del fondo, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici regionali, deve essere effettuata per anno di competenza. In particolare:
 - la fase 1 (programmazione) e la fase 2 (affidamento) devono essere imputate interamente nell'anno di pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;
 - la fase 3 (esecuzione) deve essere, invece, ripartita su tutta la durata del contratto, imputando la quota parte ai diversi bilanci.
2. Tenuto conto della tipologia di procedura, si precisa quanto segue:
 - I. **Per le procedure di affidamento autonome indette dall'Agenzia:** il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno di pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3.
 - II. **Per le gare aggregate nelle quali l'Agenzia riveste il ruolo di azienda capofila:** il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno della pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;
 - III. **Per le gare aggregate nelle quali l'ATS riveste il ruolo di azienda aggregata:** il



fondo determinato grava sul bilancio dell'anno di pubblicazione del provvedimento di presa d'atto al 100% per la fase 1 e, in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;

- IV. **Per le gare ARIA/ CONSIP:** il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno dell'adesione al 100% per la fase 1 e in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3. Per valore del proprio fabbisogno si intende l'importo complessivo di adesione alla singola gara centralizzata anche se effettuata con più ordini successivi.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Entrata in vigore – norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione all'Albo Pretorio on-line dell'ATS di Pavia.
2. Le disposizioni in esso contenute trovano applicazione con riferimento alle procedure avviate con pubblicazione bando, avviso o lettera di invito a far data dal 01/01/2025
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Azienda (www.ats-pavia.it).
4. Qualora il presente Regolamento risulti incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, lo stesso deve considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, ove risultino direttamente applicabili, diversamente, deve essere modificato, seguendo la procedura di legge.
5. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo o, comunque, l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implica la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.
6. Per quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii.